

Legge regionale 22 giugno 2018, n. 18

Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale).

(BURC n. 65 del 25 giugno 2018)

Art. 1

(Integrazione all'articolo 2 della [l.r. 39/1995](#))

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della [legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) la parola "Scadenza" è sostituita dalle seguenti: "Costituzione, scadenza".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della [l.r. 39/1995](#) è inserito il seguente: "3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.